

Provincia di Biella

Rinnovo di Antico Diritto di derivazione d'acqua per uso Domestico e irriguo, dal torrente Viona, in Comune di Donato, assentito ai Sigg.ri Sasso Mario, Nicoletta Fiorella e Favario Rita con D.D. 30.12.2013 n° 2.219. PRAT. 553.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

Entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti di terzi è rinnovato, ai sensi degli articoli 30 e 34 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, in solido ai Signori FAVARIO Rita (omissis), NICOLETTA Fiorella (omissis) e SASSO Mario (omissis), l'antico diritto già riconosciuto con DM 26 giugno 1933 n° 11.308, per continuare a derivare litri al secondo massimi 10 ed un volume massimo annuo di metri cubi 315.360, cui corrisponde una portata media di litri al secondo 10 d'acqua dalla sponda sinistra del rio Viona, o Vionna, in Comune di Donato, ad uso agricolo (irrigazione di terreni ubicati in territorio del Comune di Donato) e domestico con esclusione del consumo umano, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature.

Di dare atto che l'utenza d'acqua come sopra riconosciuta poteva essere praticata fino al 31 gennaio 1947 e che per effetto delle Legge 8 gennaio 1952 n° 42 Legge 2 febbraio 1968 n° 53 Legge 24 maggio 1978 n° 228 Legge Regionale 20 febbraio 1984 n° 11, Legge Regionale 12 aprile 1988 n° 16, Legge Regionale 30 giugno 1989 n° 38, nonché della Legge Regionale 29 novembre 1996 n° 88, successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regionale 9 agosto 1999 n° 22, tale antico diritto ha usufruito dell'ulteriore proroga di anni 60, avendo i concessionari titolari provveduto a presentare a termini delle LL.RR. n° 88/96 e n° 22/99 apposite e separate istanze di rinnovo in data giugno 2000, stabilendo, così, nella data del 31 gennaio 2007 la propria ultima scadenza.

Di accordare il rinnovo dell'antico diritto di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 40, successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza del precedente periodo di riconoscimento dell'antico diritto usufruente di tutte le proroghe di legge emanate successivamente, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis);

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.446 di Rep. del 03.05.2012

Art. 12 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

I concessionari dichiarano formalmente di tenere sollevata e indenne l'autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Viona, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe ai

concessionari il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi